



Al Ministro dell'Interno

N.14100/141(8)

Roma, 15 maggio 2019

**Al Sig. Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
SEDE**

**Al Sig. Comandante Generale
dell'Arma dei Carabinieri
ROMA**

**Al Sig. Comandante Generale
della Guardia di Finanza
ROMA**

**Al Sig. Comandante Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
ROMA**

e, per quanto di competenza:

**Al Sig. Capo di Stato Maggiore della Marina
Militare
ROMA**

e, per conoscenza:

**Al Sig. Capo di Stato Maggiore
della Difesa
ROMA**

OGGETTO: Intervento di Sea Watch 3 del 15 maggio 2019 in area SAR libica. Direttiva ex articolo 11 del d.lgs. n. 286/1998 recante il Testo Unico in materia di Immigrazione.

Visto l'articolo 1 della Legge 1° aprile 1981, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, in forza del quale il Ministro dell'Interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza, è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ha l'alta direzione dei relativi servizi, coordinando in materia i compiti e le attività delle forze di polizia e adottando i conseguenti provvedimenti;

Visto il d.lgs. n. 286/1998, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, con particolare riferimento all'articolo 11, comma 1 bis, a norma del quale il Ministro dell'Interno, sentito, ove necessario, il Comitato Nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana;



Al Ministro dell'Interno

Viste le Direttive n. 14100/141(8) del Ministro dell'Interno, datate 18 marzo 2019, 28 marzo 2019, 4 aprile 2019 e 16 aprile 2019 recanti disposizioni per il coordinamento unificato dell'attività di sorveglianza delle frontiere marittime e per il contrasto dell'immigrazione illegale ex art. 11 del d.lgs n. 286/1998;

Premesso che la nave Sea Watch 3 batte una bandiera diversa da quella italiana e che l'intervento in oggetto è stato effettuato in area marittima di responsabilità di altro Paese e non è stato coordinato dalle autorità italiane, non sussistendo pertanto alcuna competenza delle stesse autorità italiane nella gestione dell'evento in corso;

Considerato tuttavia che, ferma restando la primaria esigenza, più volte ribadita, di salvaguardare la vita umana, si ritiene necessario fornire linee operative per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima, nella prospettiva di un possibile avvicinamento della nave Sea Watch 3 in acque di responsabilità italiana, anche al fine di evitare la possibile strumentalizzazione degli obblighi internazionali in materia di *search and rescue*;

Considerato infatti che, in termini generali, la condotta di soccorso posta in essere da un assetto navale non può essere, di fatto, riconducibile ad attività strutturata volta al trasferimento di stranieri in territorio nazionale, in violazione di specifiche normative nazionali, europee ed internazionali;

Vista la Convenzione di Montego Bay (art. 19) che, nel disciplinare il passaggio "*non inoffensivo*" di un'imbarcazione, cui consegue un "*pregiudizio al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero*", fa riferimento anche all'ipotesi di "*carico e scarico*" di persone in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di immigrazione;

Considerato pertanto che, per ciò che attiene, più direttamente, all'attività di controllo delle frontiere, il cui coordinamento è riconducibile alla diretta responsabilità dell'Autorità nazionale di pubblica sicurezza, **un'eventuale transito della nave Sea Watch 3 nell'area marittima di competenza italiana in violazione delle disposizioni in materia di immigrazione si configurerebbe, necessariamente, quale passaggio "non inoffensivo"**;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che un'eventuale condotta di navigazione verso l'Italia posta in essere dal Comandante della "Sea Watch 3" risulterebbe essere finalizzata al trasferimento sul territorio italiano di migranti irregolari con modalità improprie, in violazione della normativa internazionale sul diritto del mare e, quindi, in maniera *pregiudizievole per il buon ordine e la sicurezza dello Stato*;



Il Ministro dell'Interno

Rilevato peraltro che, condotte simili a quella in esame possono in termini generali comportare rischi di ingresso nel territorio nazionale di soggetti coinvolti in attività terroristiche o comunque pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica in quanto trattasi spesso di cittadini stranieri privi di documenti di identità e la cui nazionalità è presunta sulla base delle rispettive dichiarazioni;

Sentito in data odierna il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la cui partecipazione è stata integrata, in relazione all'evento in corso con rappresentanti del Corpo delle Capitanerie di Porto e della Marina Militare;

DISPONE

di vigilare affinché il comandante e la proprietà della Nave "Sea Watch 3":

- si attengano alle vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di coordinamento delle attività di soccorso in mare e di idoneità tecnica dei mezzi impiegati per la citata attività;
- rispettino le prerogative di coordinamento delle Autorità straniere legittimamente titolate ai sensi della vigente normativa internazionale al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare nelle proprie acque di responsabilità dichiarate e non contestate dai paesi costieri limitrofi;
- non reiterino condotte in contrasto con la vigente normativa nazionale ed internazionale in materia di soccorso in mare di immigrazione, nonché con le istruzioni di coordinamento delle competenti Autorità.

Le Autorità di polizia destinatarie del presente atto ne cureranno l'esecuzione, a partire da ogni possibile forma di diffida ed intimazione di divieto di ingresso e transito nelle acque territoriali agli interessati in caso di un eventuale avvicinamento dell'imbarcazione in acque di responsabilità italiana.

IL MINISTRO
F.to Matteo Salvini